

Codice A1419A

D.D. 6 luglio 2022, n. 1221

**"Fondazione Prema dei Piccoli Fratelli Onlus", con sede in Almese. Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 1221/A1419A/2022**

**DEL 06/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** "Fondazione Prema dei Piccoli Fratelli Onlus", con sede in Almese. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 25205 del 04/07/2022, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della "Fondazione Prema dei Piccoli Fratelli Onlus", C.F. 95621900018, con sede in Via Castelletto, 23/3, Almese TO;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 22/01/2015 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1181;

la "Fondazione Prema dei Piccoli Fratelli Onlus" ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 205363 del 30/05/2022, a rogito del Dott. Enrico Mambretti, notaio in Torino, registrato presso l'ufficio territoriale di Torino in data 21/06/2022 al n. 30858 Serie 1T;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando sarà in vigore il nuovo Statuto, la denominazione della Fondazione sarà mutata in "Fondazione Fiore della Pace Ente del Terzo Settore" o in breve "Fiore della Pace ETS";

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo,

stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

### **DETERMINA**

Di prendere atto del nuovo Statuto della "Fondazione Prema dei Piccoli Fratelli Onlus", con sede in Almese, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 1181 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà mutata in "Fondazione Fiore della Pace Ente del Terzo Settore" o in breve "Fiore della Pace ETS";

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [statuto\\_Prema\\_Onlus.pdf](#)

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO "A" AL REP. N. 205363/32888

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE FIORE DELLA PACE

ENTE DEL TERZO SETTORE"

Capo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo - Patrimonio

Articolo 1

- *Denominazione* -

È costituita una fondazione denominata

"Fondazione Fiore della Pace Ente del Terzo Settore"

in forma abbreviata "Fiore della Pace ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex art.45 del DLgs. 117/2017. Di tale acronimo deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'adozione del presente statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata, con riferimento alle clausole incompatibili con la disciplina dell'art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997 in materia di Onlus, alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs 117/2017.

Allo stesso termine, come anche chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31.05.2019, è collegata la cessazione dell'efficacia delle

clausole statutarie Onlus incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Pertanto, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs 117/2017, fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, alla Fondazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs 460/1997.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

#### Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede legale in Almese (TO).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potranno essere costituiti delegazioni, uffici e unità locali, con deliberazione dell'organo di amministrazione.

#### Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

#### Articolo 4



- Scopi e attività della Fondazione -

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell' art. 1, commi 1 e2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attivi-



tà di interesse generale di cui sopra, si prefigge in particolare di svolgere primariamente attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, della tutela dei diritti civili, al fine di arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed in particolare nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

In riconoscimento del valore sociale, culturale, spirituale e di sviluppo dell'essere umano che la pratica spirituale riveste per la maggior parte delle persone, la Fondazione sostiene e promuove le attività spirituali e religiose di qualsiasi tradizione o orientamento spirituale senza discriminazioni, anche attraverso la costruzione, la gestione, l'affitto, la concessione in comodato d'uso di monasteri, chiese, templi che promuovano i principi a cui la Fondazione si richiama nel presente statuto e che possano essere di aiuto e sostegno alle comunità di riferimento. La Fondazione può sostenere queste comunità spirituali anche attraverso donazioni, erogazioni liberali e offerte, sulla base delle necessità individuate. La Fondazione può inoltre sottoscrivere accordi, convenzioni, intese e quant'altro sia necessario per stipulare collaborazioni o partenariati con enti religiosi o organizzazioni spirituali che abbiano progetti in armonia con il presente statuto.



La Fondazione riconosce il valore della pratica, della promozione e dell'insegnamento dello yoga, delle arti marziali, delle discipline bionaturali e bioenergetiche, delle filosofie e della cultura ad esse collegate, come importanti strumenti per favorire l'inclusione nel tessuto sociale degli individui svantaggiati che presentano forme di emarginazione e debolezza. Per questo motivo la Fondazione si propone di agire come promotrice per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e delle discipline dello yoga, delle arti marziali e delle discipline bionaturali e bioenergetiche, al fine di portare beneficio alla società nel suo complesso. Allo stesso modo la Fondazione riconosce l'importanza dell'attività sportiva e ne persegue la promozione sia nella pratica dilettantistica che professionale sostenendo lo sviluppo dello sport dilettantistico.

La Fondazione può operare in Italia e all'estero senza limitazione alcuna, esercitando le sue attività statutarie ovunque sia considerato necessario e utile, direttamente oppure anche mediante accordi con altri enti.

Secondariamente la Fondazione si propone di sviluppare attività nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

A tal fine la Fondazione opererà a puro titolo di esempio, senza limitazione alcuna, per:



- promuovere una cultura di pace, di solidarietà e comprensione tra i popoli e le culture;
- promuovere l'affermazione dei diritti umani con iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in favore delle vittime, in particolare civili, dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze fisiche, psicologiche e sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
- portare soccorso alle vittime di calamità naturali;
- promuovere la scolarizzazione di ogni ordine e grado;
- assistere, curare e sostenere mediante opportune iniziative e progetti, singoli individui o categorie in particolare stato di bisogno a causa di malattie, povertà, discriminazioni o qualunque altro tipo di sofferenza fisica o mentale;
- combattere la povertà e il sottosviluppo economico, sociale e culturale;
- assistere e curare i bambini, le famiglie, le donne, gli anziani, le persone affette da handicap fisici o psichici e ogni altra categoria sociale che necessita d'aiuto;
- attuare operazioni in difesa dell'ambiente naturale, degli ecosistemi, della biodiversità e promuoverne la tutela da parte delle Autorità preposte.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fonda-

zione potrà, tra l'altro, acquistare e/o possedere e/o gestire e/o assumere o dare in locazione, in comodato, in uso, beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre fondazioni, associazioni e/o soggetti terzi in genere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per meglio raggiungere le proprie finalità sociali, la Fondazione potrà:

- provvedere a cure e assistenza socio - sanitaria sia a carattere d'emergenza, sia a carattere permanente di lungo periodo costruendo, organizzando e/o gestendo ospedali, centri di riabilitazione, comunità di recupero, case famiglia;
- garantire l'assistenza sanitaria e socio - sanitaria di base in zone di guerra o in zone di sottosviluppo, con particolare riferimento ai problemi materno - infantili anche tramite la realizzazione e/o la gestione di strutture atte alla cura e alla tutela dei bambini come case famiglia, comunità di assistenza e recupero, orfanotrofi, asili e qualunque altra struttura destinata alla protezione sia del bambino che della sua famiglia ed al loro sostegno anche economico, quando necessario;
- studiare e realizzare progetti mirati al sostegno del bambino nel suo ambiente familiare e sociale, anche tramite l'attuazione di "adozioni a distanza";
- addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico - chirurgiche, socio - sanitarie e di assistenza più



urgenti in situazioni di emergenza;

- realizzare progetti umanitari di assistenza e sostegno ai prigionieri e ad altri detenuti, in qualunque contesto, anche connessi a situazioni di conflitto;

- realizzare programmi di assistenza e sostegno in favore delle popolazioni bisognose, a breve, medio e lungo periodo nei paesi in via di sviluppo;

- realizzare interventi in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali;


- selezionare e formare volontari sia in Italia che all'estero, per il perseguimento delle finalità sociali della Fondazione;

- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività e sulle realizzazioni dei progetti, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche o qualunque altro tipo di prodotto editoriale, realizzazione siti internet e produzioni a carattere multimediale, video e informatico, il tutto sempre finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali;

- esercitare l'attività editoriale nella realizzazione, produzione, distribuzione e vendita di libri, testi scolastici e scientifici, manuali e strumenti multimediali, web radio o web tv, stazioni radio o radio televisive, utili alla diffusione delle conoscenze atte a promuovere le attività formative e divulgative della Fondazione in ogni lingua e per ogni

nazione per meglio perseguire le attività istituzionali;

- promuovere la conoscenza e la cultura religiosa e spirituale sostenendo a vario titolo insegnanti, maestri, missionari, sacerdoti, monaci o laici di qualunque confessione religiosa o tradizione spirituale la cui opera sia riconosciuta, ad insindacabile giudizio, della Fondazione, come utile al progresso e al benessere delle comunità presso cui operano. A tal fine, la Fondazione può costruire, acquistare, gestire, affittare, ottenere o concedere in comodato d'uso a qualunque titolo, sia oneroso che gratuito, beni immobili o mobili, terreni da destinare alla realizzazione di strutture, centri, chiese, templi, sale conferenze, monasteri, comunità o luoghi idonei alla diffusione delle pratiche religiose o spirituali, sostenere le spese di gestione di dette infrastrutture e del mantenimento di dette comunità sia in Italia che all'estero;
- promuovere e gestire servizi, in presenza o a distanza, per il sostegno alle persone in difficoltà attraverso la consulenza di psichiatri, psicologi e/o counselor o altro personale medico e sanitario che possano fornire aiuto, sostegno e guida attraverso l'esercizio delle loro professionalità riconosciute, secondo le necessità riscontrate o tramite la partecipazione a progetti o iniziative organizzate dalla Fondazione, anche e non solo per far fronte a calamità, situazioni di emergenza o situazioni strutturali delle comunità e delle società di riferimento, in proprio o in collaborazione con al-



tri enti pubblici o privati, acquistando o ricevendo a qualunque titolo i mezzi e i materiali necessari e idonei e gestendo le attività correlate, in Italia e all'estero;

- promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani, della salute, del sottosviluppo, della scuola, delle differenti forme di disagio o discriminazione;

- assistere, sostenere e collaborare con singoli individui, comunità, stati, governi, altre associazioni, enti e istituzioni non a scopo di lucro oppure organismi nazionali e internazionali nella realizzazione dei loro progetti, purché in stretta sintonia con gli scopi del presente statuto;

- istituire e gestire servizi di pubblica utilità e solidarietà come i servizi di primo soccorso e di assistenza e trasporto tramite ambulanze in favore di malati o vittime di incidenti;

- realizzare e/o gestire case-famiglia, comunità di assistenza, case di riposo in favore di anziani svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;

- realizzare e/o gestire case-famiglia, comunità di assistenza, case rifugio per donne vittime di violenza fisica o psicologica oppure in situazione di disagio o vittime della prostituzione, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta

o rifugiati, persone senza dimora;

- promuovere l'addestramento cinofilo dei cani da lavoro per allevare e addestrare soggetti idonei alla ricerca e soccorso, alla guida dei non vedenti, alla pastorizia e a tutte le attività socialmente utili della cinofilia, alla pet therapy, attraverso la realizzazione di centri addestrativi, aperti anche a terzi, dell'acquisto, affitto, gestione e uso dei terreni necessari, delle strutture e delle attrezzature utili all'addestramento in proprio o presso terzi e procedendo alle necessarie affiliazioni presso enti di promozione sociale e attraverso la collaborazione e l'affiliazione con le strutture della protezione civile, del soccorso, delle autorità di pubblica sicurezza, delle forze armate o dei corpi armati dello Stato o degli attori preposti alla ricerca e soccorso, alle organizzazioni che tutelano gli agricoltori, come a solo titolo di esempio, Coldiretti e altri enti del settore, anche attraverso il finanziamento e la partecipazione a vario titolo, di progetti nuovi o già in essere presso altre strutture o presso società agricole che si occupino dell'allevamento o della conduzione di centri addestrativi cinofili attraverso le forme di sostegno economico e finanziario previste dal presente statuto in favore di terzi, in Italia e all'estero;

- promuovere lo sviluppo della diffusione dello yoga in tutte le sue forme, comprese le pratiche meditative, delle arti mar-



ziali, delle discipline bionaturali e bioenergetiche, costruendo, organizzando e gestendo comunità residenziali, centri e gruppi che ne favoriscano la pratica e l'insegnamento per favorire il corretto sviluppo fisico, mentale, spirituale e per attuare progetti e attività anche legati alla promozione sociale e all'inclusione, in Italia e all'estero;

- promuovere e sostenere la pratica sportiva di ogni disciplina considerata utile allo sviluppo fisico, mentale e spirituale del praticante sportivo sia dilettante che professionista attraverso la costruzione, acquisto, gestione o esercizio a qualunque titolo di impianti sportivi, palestre, piscine, parchi o strutture utili o deputate alla pratica sportiva, in proprio o tramite l'affidamento di suddette strutture in gestione, comodato, locazione o qualunque altra forma ad associazioni, società sportive, pro loco, Comuni, Province, Regioni o Enti e Istituzioni pubbliche o private;

- promuovere le attività della Fondazione sostenendo le attività di associazioni culturali o sportive, società sportive, pro loco, Enti e Istituzioni pubbliche o private operanti in tali ambiti;

- condurre e gestire barche, natanti, navi e qualunque altro genere di imbarcazioni destinate alla ricerca e soccorso in mare, o assistenza alle popolazioni in zone marittime e costiere, come a titolo d'esempio navi ospedale o imbarcazioni destinate a svolgere le attività istituzionali della Fondazio-



ne, valorizzando le caratteristiche di mobilità e flessibilità del mezzo navale;

- formare e addestrare il personale volontario e/o dipendente che presterà la sua opera nello svolgimento dei progetti nelle strutture e a bordo dei mezzi gestiti dalla Fondazione anche attraverso la costruzione di scuole e istituti di ricerca scientifica destinati alla formazione e all'istruzione, in Italia e all'estero;

- provvedere alla costruzione, gestione, conduzione ed esercizio di scuole, istituti scolastici, università private e strutture deputate all'istruzione e alla scolarizzazione di bambini e adulti di ogni ordine e grado, quali a puro titolo d'esempio asili nido, strutture ludico-ricreative, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituti di formazione universitaria e superiore, scuole professionali, scuole di arti e mestieri, scuole di formazione in ambito sanitario, medico e del soccorso, istituzioni musicali, artistiche, coreutiche, del teatro e del cinema e di ogni altra arte, con particolare attenzione alle dinamiche dell'inclusione e della valorizzazione delle capacità e dei talenti individuali, in Italia e all'estero;

- contrastare, tramite qualunque iniziativa ritenuta opportuna ed efficace i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e le manifestazioni di odio, razzismo e intolleranza, anche di genere e promuovere la pace, l'integrazione, l'intercultura e



la tolleranza;

- promuovere il coinvolgimento dei giovani delle istituzioni scolastiche nel volontariato attivo e passivo in favore della Fondazione, ponendo l'accento sul valore educativo e formativo della solidarietà in ambito nazionale e internazionale;
- promuovere e organizzare eventi anche a carattere artistico e culturale e manifestazioni per la raccolta di fondi destinati alle attività e ai progetti della Fondazione;
- realizzare ogni altro intervento finalizzato a conseguire la missione istituzionale della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere di volta in volta operata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, del D.Lgs n. 117/2017.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà partecipare ad enti ed istituzioni, pubbliche o private, la

cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima ovvero sia ad essi strumentale.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi, sia in forma occasionale, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ex art.7 del D.Lgs 117/2017.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



tipo di rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione, in tal caso, ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

#### Articolo 5

##### *- Vigilanza -*

I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

#### Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Patrimoni destinati - Esercizio  
sociale e bilancio

#### Articolo 6

##### *- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -*

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, ammi-

nistratori e altri componenti degli organi sociali, anche in ogni ipotesi di scioglimento individuale di qualsiasi rapporto intercorso tra la Fondazione e tali soggetti.

#### Articolo 7

##### - Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione, che non potrà mai essere inferiore al patrimonio minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs 117/2017 per le Fondazioni;
- beni mobili, valori mobiliari e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto e destinati ad incremento del patrimonio;
- somme ed erogazioni liberali in denaro o in natura pervenute e che perverranno alla Fondazione da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate e dagli altri beni che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio.

Le entrate della Fondazione e le risorse economiche relative, tutte disponibili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, sono costituite o possono derivare da:

- valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti



pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio, dagli investimenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari della Fondazione e dalle attività istituzionali e statutarie, nonché dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali da parte di privati cittadini e/o soggetti pubblici o privati;

- entrate derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e/o Enti Pubblici o Privati per il sostegno all'attività istituzionale;

- entrate derivanti da convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici o Privati;

- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;

- eredità, donazioni e legati;

- partecipazione al riparto del cinque per mille;

- proventi delle eventuali attività diverse ex art. 6 D.Lgs 117/2017;

- proventi delle manifestazioni di raccolta fondi e attività organizzate dalla Fondazione ex art. 7 D.Lgs 117/2017;

- proventi da alienazioni e/o locazioni di beni facenti par-

te del patrimonio, le quali vengano destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio stesso;

- eventuali sponsorizzazioni e/o proventi pubblicitari;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

#### Articolo 8


##### *- Salvaguardia del patrimonio -*

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione eventualmente subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un



terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### Articolo 9

##### *- Irripetibilità di apporti e versamenti -*

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Potranno essere rimborsati soltanto eventuali finanziamenti o mutui o aperture di credito contratte dalla Fondazione, secon-



do le disposizioni di legge vigenti, per lo sviluppo di specifici progetti o attività istituzionali.

#### Articolo 10

##### *- Raccolta Fondi -*

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

#### Articolo 11

##### *- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -*

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### Articolo 12



- *Esercizio sociale* -

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio in conformità alle prescrizioni contenute nell'art.13 del DLgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno oppure ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Capo III

Organi della Fondazione

Articolo 13

- *Organi della Fondazione* -

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale se nominato, nonché la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese vive e analiticamente documenta-

te, sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento del loro mandato.

#### Articolo 14

##### - Il Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare al suo interno il Segretario;
- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo;
- accettare lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;
- deliberare in merito agli acquisti, alla costruzione e all'alienazione dei beni mobili ed immobili in proprietà o altro diritto reale e agli investimenti del denaro ricavato;
- deliberare in merito alla determinazione degli emolumenti per l'organo di controllo e per il revisore legale (se nominato);
- deliberare in merito alla assunzione di eventuali affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali e all'approvazione dei progetti da finanziare;



- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare in merito alla fusione o allo scioglimento della Fondazione;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- adottare, ove lo ritenga opportuno, regolamenti per le attività della Fondazione oppure più regolamenti per singoli settori di attività; istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite commissioni di lavoro o comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e i componenti sono sempre rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno una volta a trimestre od ogni qual volta lo decida il Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente oppure lo richieda almeno un terzo dei componenti, median-

te convocazione da parte del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, con avviso anche informale almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il soggetto che lo ha nominato provvede alla sua sostituzione; tale Consigliere dura in carica fino al completamento del triennio del Consiglio di Amministrazione in carica.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e il Presidente deve avvisare sollecitamente coloro ai quali spetta la nomina dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quanto previsto all'art.22 del presente Statuto.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può spettare il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente o ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, con oppor-



tuna deliberazione da redigersi sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza della Fondazione, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega, di fronte ai terzi ed in giudizio e con la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

#### Articolo 15

##### *- Presidente -*

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito da Vice Presidente, che ne esercita le funzioni con pari prerogative.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Coordina, coadiuvato dal Vice Presidente, tutta l'attività della Fondazione sia all'interno che nei rapporti esterni.

#### Articolo 16

##### *- Organo di Controllo e Revisione Legale -*

L'Organo di Controllo è monocratico, resta in carica tre eser-

cizi e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro



dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Qualora il componente dell'Organo di Controllo sia iscritto al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, esso può altresì svolgere la funzione di revisione legale.

#### Articolo 17

##### - Videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.



#### Capo IV

Modifiche statutarie - Libri - Scioglimento e devoluzione del  
patrimonio

#### Articolo 18

- *Modifiche dello Statuto* -

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

#### Articolo 19

- *Libri della Fondazione* -

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dai membri dell'Organo di Controllo.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo e può essere esaminato da ciascun componente degli organi sociali.

#### Articolo 20

- *Volontariato* -

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione



istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo di Controllo e da ogni volontario.

#### Articolo 21

##### *- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -*

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dell'intero Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analoga attività istituzionale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Articolo 22

*Foro Competente*

Qualsiasi controversia inerente la Fondazione e le attività ad essa connesse, ivi compresa l'interpretazione del presente Statuto e/o, più in generale, l'esercizio dell'attività statutaria, sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino.

Articolo 23

- *Rinvio* -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Bruno Antonio Malatesta

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

\*\*\*\*\*

*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA*

*PER PAGINE TRENTANOVE*

TORINO, LI'

21 GIU. 2022

